Le misure contenute in un decreto interministeriale Mise-Mef. Sbloccate le risorse

I confidi saranno supergaranti

Operativo il fondo di rafforzamento da 225 milioni

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Una boccata di ossigeno da oltre 200 milioni di euro per il sostegno delle Pmi nell'accesso al credito. Con una dote di partenza da 225 milioni di euro, che può essere incrementata da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, enti pubblici e Cciaa, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, il Mise finanzia la costituzione, presso i confidi, di un apposito e distinto fondo rischi. Saranno infatti i consorzi di garanzia collettiva dei confidi i primi destinatari della somma stanziata nel fondo rischi. Con un sistema ormai collaudato, i confidi forniranno alle aziende una garanzia pubblica rispetto ai finanziamenti concessi dagli istituti bancari. Con l'appoggio dei confidi, le imprese potranno così puntare a nuovi obiettivi di crescita economica e produttiva.

Dopo tre anni di attesa e il via libera dalla commissione europea sono state sbloccate le risorse per la patrimonializzazione dei confidi, che insieme agli istituti di credito, ai fondi locali rappresentano il fulcro del fondo di garanzia di Pmi. È con il decreto interministeriale (emanato dal ministero dello sviluppo economico di concerto con il ministero dell'economia) del 3 gennaio 2017 (registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio scorso e in attesa di essere pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*) che vengono definite le misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale dei consorzi di garanzia collettiva dei confidi. Ricordiamo che con la legge di stabilità del 2014 (articolo 1, comma 54 e 55, legge 27 dicembre 2013, n. 147) erano stati stanziati 225 milioni di euro per il rafforzamento dei confidi a valere sulle disponibilità economiche del fondo di garanzia Pmi.

Soggetti richiedenti - Potranno richiedere i contributi:

- confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
- confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia;
- confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, abbiano erogato garanzie in misura pari ad almeno 150 mila euro.

Relativamente ai confidi che realizzano operazioni di fusione ai fini dell'accesso al contributo al fondo rischi, il progetto di fusione, alla data di presentazione della richiesta di accesso al fondo, deve essere già stato deliberato dai competenti organi dei confidi coinvolti e depositato presso la camera di commercio del luogo ove hanno sede i confidi partecipanti alla fusione.

Nell'ambito delle «reti di confidi» ai fini dell'accesso al contributo al fondo rischi, devono sussistere le seguenti condizioni:

- accentramento, presso la «rete», da parte dei confidi aderenti di servizi e funzioni di natura industriale, tecnologica, commerciale, connessi all'attività tipica svolta dai confidi;
- «programma di rete», dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva dei confidi aderenti, i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete, i servizi e i prodotti standardizzati e i conseguenti vantaggi operativi e gestionali generati per i confidi aderenti;
- esistenza di un «fondo comune», con dotazione congrua rispetto alle finalità della rete. Ai fini dell'accesso al contributo al fondo rischi, le tre tipologie di confidi devono risultare in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.

Tipologia d'imprese che possono accedere alla garanzia pubblica e modalità di richiesta. Le garanzie rilasciate dai soggetti richiedenti a valere sul fondo rischi sono concesse in favore di Pmi operanti in tutti i settori di attività economica. I soggetti beneficiari finali, ai fini dell'accesso alle garanzie pubbliche, non devono risultare in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura.

Per accedere al contributo al fondo rischi, i confidi presentano apposita richiesta, redatta su apposito modulo definito da un successivo provvedimento del ministero dello sviluppo economico.

Per i confidi coinvolti in operazioni di fusione e per quelli che, alla data di presentazione della richiesta di accesso al fondo, abbiano stipulato contratti di rete la richiesta al fondo rischi deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali o procuratori . Per i confidi che hanno stipulato contratti di rete, al modulo di richiesta deve essere allegata copia del contratto di rete e del programma di rete .

Le richieste di contribuzione al fondo rischi, presentate dai confidi sono esaminate dal ministero dello sviluppo economico secondo l'ordine cronologico di ricezione. Il Mise valuta la conformità e la completezza della richiesta rispetto al modulo presentato. Relativamente alle richieste presentate dai confidi che hanno stipulato contratti di rete il Mise valuta altresì la effettiva sussistenza di servizi e funzioni, di carattere strategico per la crescita dei confidi aderenti, accentrati presso la «rete di confidi».

Per le richieste che risultassero incomplete, il Mise provvede a richiedere ai soggetti istanti i dati e le informazioni mancanti, che devono essere inviati, a pena di decadenza della domanda di contribuzione, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del Mise.

© Riproduzione riservata

Cosa cambia e per chi

Finalità della riforma	• Rafforzamento dei confidi, che insieme alle banche rappresentano l'altro pilastro del sistema di garanzia pubblica • Con una dote di partenza da 225 milioni di euro che può essere incrementata da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, enti pubblici e Cciaa, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, il Mise finanzia la costituzione, presso i confidi di un apposito e distinto fondo rischi • La finalità è quella si sostenere le Pmi nell'accesso al credito bancario
Tre tipologie di intervento	Le risorse saranno distribuite su tre linee di intervento: • La fetta più grande andrà al rafforzamento patrimoniale dei confidi vigilati mediante un contributo in conto capitale • Un'altra parte delle risorse operazioni sarà veicolata per la fusione finalizzate all'iscrizione nell'albo degli intermediari vigilati • Infine la restante parte per i confidi che stipulano contratti di rete
Le caratteristiche delle Pmi	• Le garanzie rilasciate dai confidi a valere sul fondo rischi sono concesse in favore di Pmi operanti in tutti i settori di attività economica

Il caso Veneto: paletti all'intervento

Oltre a Toscana, Abruzzo e Marche, anche il Veneto si affida ai confidi per sostenere le imprese invocando la limitazione della lettera «R» dell'articolo 18, 2 comma, dlgs n. 112/1998. Lievitano, però, i costi dei finanziamenti garantiti a discapito delle Pmi. In sostanza il fondo Pmi si limiterà a fornire esclusivamente supporto al sistema regionale di garanzia riassicurando i garanti operanti sul territorio. Con la legge regionale n. 30/2016 la giunta del Veneto ha limitato l'intervento del fondo Pmi alla controgaranzia del fondo regionale e dei confidi. La limitazione è richiesta in via sperimentale per un periodo massimo di due anni e per operazioni di importo fino a 100 mila euro. Ricordiamo che il decreto legislativo n. 112/1998, all'art. 18, comma 2, (lettera R), dispone che con delibera della conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla contro-garanzia dei predetti fondi regionali e dei confidi. Questa norma, emanata 19 anni fa, quindi ancor prima che prendesse avvio l'operatività del fondo di garanzia, allo stato attuale è inadeguata. Anzi viene applicata in totale contrasto con il fine originario. Essa doveva rappresentare una sorta di clausola di salvaguardia del sistema della garanzia a beneficio delle imprese. In sostanza, qualora l'intervento in garanzia diretta del fondo centrale fosse stato meno efficace di quello del fondo regionale o dei confidi, in termini di costi, velocità di concessione, percentuali di garanzia e appeal per le banche, il fondo si sarebbe dovuto limitare a fornire supporto indiretto al sistema regionale. Ma oggi abbiamo delle commissioni di accesso, quando previste, irrisorie (dallo 0,25 all'1% flat sul garantito a prescindere dalla durata dell'operazione), tempi di delibera di 15 giorni solari e anche meno, aliquote di intervento ai massimi previsti dalla normativa Ue. E la garanzia dello Stato, la «ponderazione zero». Uno strumento all'avanguardia che l'Europa ci invidia. Alcune volte si cerca di limitare il fondo perché troppo efficace, perché viene visto come una sorta di concorrente sleale dei confidi, in molti casi espressione delle associazioni di categoria. A tutto svantaggio delle imprese, che vedono lievitare sensibilmente i costi della garanzia pubblica se non sono addirittura costrette a farne a meno. Un esempio eclatante: l'importo medio del finanziamento garantito dal fondo su scala nazionale nell'anno 2016 è di circa 146 mila, in Toscana è di poco più di 74 mila euro: un fondo a misura di artigiano.